



**Parte Speciale “M”:  
I reati contro l’industria e il  
commercio**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ADOTTATO DA

**EMAK s.p.a.**

IL 26 febbraio 2010

## PARTE SPECIALE "M"

**1. I reati ex Legge n. 99 del 23 luglio 2009**

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia"), in vigore dal 15 agosto 2009, apporta un'ampia integrazione della Parte Speciale del D.Lgs. 231/2001, disciplinando numerose fattispecie di reato che possono originare la responsabilità dell'ente collettivo.

**A) ART. 25-BIS**

La rubrica dell'art. 25-bis (**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**) viene, innanzitutto, modificata nel seguente modo:

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

*f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

**2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.**

I reati presupposto previsti dalla norma in esame sono i seguenti:

- **Art. 453 c.p.:** Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- **Art. 454 c.p.:** Alterazione di monete;
- **Art. 455 c.p.:** Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- **Art. 457 c.p.:** Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- **Art. 459 c.p.:** Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;

- **Art. 460 c.p.:** Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- **Art. 461 c.p.:** Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- **Art. 464 c.p.:** Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

La Legge 99/2009 ha, poi, riformulato, richiamandoli nel medesimo **art. 25-bis** del D.Lgs. 231/2001, due delitti contro la fede pubblica. Si tratta delle seguenti fattispecie:

**Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

**Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

La tutela penale dei marchi registrati è stata affidata negli ultimi trent'anni solo al codice penale e, in particolare, agli artt. 473 e 474, entrambi appartenenti al novero delle fattispecie poste a tutela della fede pubblica.

Nel marzo 2005 è entrato in vigore il **Codice della Proprietà Industriale** ed il quadro normativo è mutato. Nel C.p.i. è, infatti, contenuta una norma, l'**art. 127**, che, oltre a riordinare le vigenti sanzioni amministrative poste a tutela dei diritti di privativa industriale, introduce una nuova figura criminosa, punibile a querela di parte, che sanziona con la multa fino a 1.032,91 euro «*chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice*».

Non vi è dubbio che il reato di cui all'art. 127 C.p.i. sia ben diverso da quelli di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sopra richiamati come riformulati dalla Legge 99/2009. I delitti in questione, infatti, divergono sotto il profilo dell'oggettività giuridica: mentre l'art. 127 C.p.i. è posto a tutela degli interessi patrimoniali del titolare della privativa industriale, secondo l'interpretazione largamente maggioritaria sia in dottrina sia in giurisprudenza, la tutela penale garantita dagli artt. 473 e 474 c.p. è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della **fede pubblica, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi**, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione.

Ne consegue che, per esempio, non possa parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita (prezzo eccessivamente basso rispetto a quello dei prodotti originali, vendita effettuata in mercatini rionali o ambulanti), in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (così Cass. pen. Sez. II, 02-10-2001, n. 39863).

La giurisprudenza è ancora contrastante nell'individuare l'estensione della tutela penale accordata dagli artt. 473 e 474 c.p.: parte di essa, sicuramente la più preponderante, e la dottrina affermano che tale tutela riguardi solo i marchi ed i segni distintivi che siano regolarmente registrati e indicativi della riferibilità di un bene o di un prodotto ad una determinata impresa commerciale o industriale. Ai fini della tutela di cui all'art. 473 c. p. occorre che il marchio di fabbrica, nazionale od estero, sia riconosciuto dall'ordinamento italiano: tale riconoscimento si ottiene, per i marchi esteri, attraverso la registrazione presso l'Ufficio internazionale per la proprietà industriale, che comporta l'equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia.

Altra parte della giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. pen. Sez. V Sent., 08-01-2009, n. 9752) ha riconosciuto che ai fini della configurabilità dei delitti di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, non è necessario che il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di

legge, ma è sufficiente la presentazione della relativa domanda, con la descrizione dei modelli di cui si rivendica l'esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione.

Relativamente alla **condotta** integrante tali fattispecie, il legislatore ha individuato tre tipologie:

- ❖ **CONTRAFFAZIONE:** riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica, di un marchio o segno distintivo per prodotti affini
- ❖ **ALTERAZIONE:** riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione col marchio originario o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino.

Contraffazione e alterazione devono essere tali da ingannare il consumatore medio che presti un esame attento e diretto al prodotto.

- ❖ **USO:** tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'art. 474 c.p. (ad esempio uso in pubblicità o sulla carta commerciale)

La destinazione alla vendita non è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 473 c.p., essendo sufficiente che l'agente realizzi la contraffazione o l'alterazione dei segni distintivi o che, comunque, ne faccia uso (Trib. Milano, 21-11-2000).

Per quanto, invece, riguarda l'**oggetto materiale**, esso si può distinguere in:

- ❖ **MARCHI:** la registrazione del marchio è ritenuta un elemento essenziale per l'integrazione del reato; nel concetto di marchio rientrano ex art. 7 CPI parole, disegni, lettere, cifre, figure, suoni, forme del prodotto e della confezione, condizioni o tonalità cromatiche purchè suscettibili di essere rappresentati graficamente ed atte a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa rispetto a quelli di altre imprese.
- ❖ **ALTRI SEGNI DISTINTIVI:** tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi.

In dottrina si nega che siano ricompresi nell'art. 473 i marchi collettivi e le denominazioni di origine e provenienza, poiché si ritiene che si tratti di figure non aggredibili con la contraffazione o alterazione, vale a dire con il falso materiale, che ha ad oggetto i segni che si distinguono da quelli che attestano una qualità comune.

Per quanto riguarda, poi, ditta, ragione o denominazione sociale, insegna ed emblema, la loro esclusione dalla sfera della fattispecie in esame viene motivata con il dettato dell'art. 473 comma 3, che fa riferimento alle norme poste dalla legge e dalle convenzioni internazionali, le quali riguardano esclusivamente i marchi registrati.

In giurisprudenza si precisa che il richiamo all'osservanza delle leggi interne e delle

convenzioni internazionali nell'art. 473 comma 3 va letto con esclusivo riferimento alla disciplina della proprietà intellettuale e industriale, mentre non hanno alcun rilievo le diverse normative che eventualmente intervengano sulla fabbricazione del prodotto o sui segni che possono essere imposti sullo stesso per attestarne o regolarne i trasferimenti, tra cui i numeri di matricola. Per contro, si è ritenuto integrare il reato in esame la semplice modificazione della confezione, originariamente indicata dal marchio depositato, del prodotto commercializzato.

- ❖ **BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE:** invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
- ❖ **BREVETTI PER MODELLI DI UTILITÀ:** forme nuove di prodotto industriale che gli conferiscono una particolare efficacia o comodità d'impiego.
- ❖ **REGISTRAZIONI PER MODELLI O DISEGNI ORNAMENTALI:** nuovi aspetti di un prodotto in termini di linee, contorni, colori, materiali, ecc..

Come sopra già rilevato, ai sensi dell'art. 473 3° comma, c. p., l'applicazione delle disposizioni penali di cui ai primi due commi è subordinata all'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale; e poiché tale osservanza è, se non un elemento costitutivo, un presupposto del reato, l'elemento psicologico deve investire anche questo requisito così come investe ogni altro requisito obiettivo del reato.

Di conseguenza, nel reato di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, l'**elemento psicologico** del dolo consiste non solo nella coscienza e volontà della contraffazione o alterazione, ma anche nella consapevolezza da parte dell'agente che il marchio (o il segno distintivo, ecc.) sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge; la norma penale in esame, infatti, con la disposizione del 3° comma, intende tutelare oltre al bene della pubblica fede anche il diritto esclusivo di fabbricazione ed uso acquisito dal privato mediante il brevetto, ai sensi degli art. 2569 c. c. e 1 r. d. 21 giugno 1942, n. 929.

Per quanto, altresì, riguarda la distinzione tra le due fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., si evidenzia che nella prima l'uso di marchi e segni distintivi, essendo volto a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. Viceversa, l'uso sanzionato dall'art. 474 c.p. è direttamente connesso con l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato

oggetto. Il reato di cui all'art. 474 c.p. ha, pertanto, il presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica.

In merito, infine, ai rapporti delle fattispecie sopra individuate con altri reati, ai fini della rilevanza nell'ambito della tutela ex D.Lgs. 231/2001, si evidenzia la configurabilità del **concorso tra il reato di cui all'art. 474 c.p. e quello disciplinato dall'art. 648 c.p. di ricettazione**: tale concorso si verifica nel caso in cui le condotte indicate dall'art. 474 c.p. siano state realizzate a seguito dell'acquisto o della ricezione di merce falsamente contrassegnata.

## B) ART. 25-BIS. 1

La stessa **Legge 23 luglio 2009 n. 99** ha, altresì, previsto nuove fattispecie di reati rientranti nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 a tutela dell'industria e del commercio.

Si tratta della disposizione di cui all'**art. 25-bis.1**, che così disciplina:

*1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

I reati presupposto di tale disposizione sono i seguenti:

### **i. Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio**

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

La norma, non modificata dalla L. 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica.

Il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è, infatti, il **libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio**, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

Relativamente alla **condotta** delittuosa, perché possa dirsi integrato il reato di cui all'art. 513 c. p. è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa; l'uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può pertanto costituire solo un atto di concorrenza sleale e non anche la figura di reato prevista dall'art. 513 c.p..

Le condotte, quindi, integranti la fattispecie di cui all'art. 513 c.p. sono state ritenute dalla giurisprudenza nelle seguenti:

- uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
- ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale art 2598 c.c.) quali:
  - pubblicità menzognera
  - pubblicità denigratoria
  - uso di altrui marchi registrati



- concorrenza parassitaria
- boicottaggio
- storno di dipendenti
- rifiuto di contrattare
- inserimento nel codice sorgente del proprio sito Internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente

Tuttavia, la clausola di sussidiarietà espressa nella medesima norma fa sì che essa trovi applicazione solo allorché non ricorrano gli estremi di un più grave reato.

## ii. Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è stato introdotto dalla cd. Legge Rognoni-La Torre (n. 646/1982) ed era volto a reprimere tutte quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel campo dell'economia, attuando strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori estranei all'associazione. La formulazione della norma, però, non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali, pertanto la dottrina non ha mancato di rilevarne l'applicabilità anche a situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali.

Il reato previsto dall'art. 513-bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire **la libera concorrenza**, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 513 bis cod.pen., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle **condotte** concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiono atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza.

## iii. Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o*

*alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il delitto in esame mira a tutelare l'**ordine economico** e, più in particolare, la produzione nazionale.

Ai fini della configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal caso, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Pertanto, la **condotta** integrante la fattispecie in oggetto consiste in:

- messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati
- nocumento all'industria nazionale

#### **iv. Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio**

*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*

L'interesse tutelato dall'art. 515 c.p. è quello del **leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale** (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceva cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto.

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacchè la norma di cui all'art. 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Relativamente alla **condotta**, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- Consegna di una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*)
- Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione).

E' stato ritenuto ammissibile il **concorso** fra il reato in esame con quello previsto dall'art. 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

**v. Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

Fattispecie delittuosa non rilevante per la Società in quanto non disciplinante un'attività non rientrante nell'oggetto sociale di Emak.

**vi. Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

La norma di pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella **tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.**

Ai fini della **condotta** configurabile il reato in oggetto, per <segno distintivo> deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.

E' comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Inoltre, la locuzione “mette altrimenti in circolazione” di cui al richiamato articolo si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la “res” dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore ed include pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita, escludendo soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell’uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Relativamente ai rapporti con altri reati, si evidenzia come la giurisprudenza abbia attribuito alla norma di cui all’art. 517 c.p. carattere sussidiario rispetto a quella prevista dall’**art. 474 c.p.** (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), da cui si distingue perché, tutelando solo l’ordine economico (comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza), richiede la semplice “imitazione” del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l’acquirente; al contrario, l’altra fattispecie incriminatrice, tutelando la fede pubblica, richiede la “contraffazione” o l’“alterazione” di un marchio o segno distintivo della merce che sia giuridicamente protetto e riconosciuto.

**vii. Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

*Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Si tratta di una nuova fattispecie delittuosa inserita dalla L. 99/2009

La **condotta** integrante la fattispecie delittuosa in oggetto si configura in:

- Fabbricazione, uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- Introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta

diretta ai consumatori o messa in circolazione dei beni di cui sopra.

Si applicano a questa fattispecie di reato le disposizioni di cui agli artt. 474-bis c.p. (confisca, anche per equivalente), art. 474-ter comma 2 c.p. (circostanza aggravante che fa rinvio alla commissione dei delitti di cui all'art. 474, comma 2 c.p.) e at. 517-bis comma 2 c.p. (chiusura dello stabilimento e revoca della licenza in caso di fatto di particolare gravità o in caso di recidiva specifica).

I delitti in esame sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**viii. Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

Fattispecie delittuosa non rilevante per la Società in quanto disciplinante un'attività non prevista nell'oggetto sociale di Emak.

## 2. Aree di attività a rischio e procedure

Le fattispecie delittuose disciplinate dall'**art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** sono difficilmente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta da Emak, a causa della specifica attività aziendale, del sistema organizzativo e di controllo esistente nonché delle tutele imposte anche dall'appartenenza della società al segmento Star del mercato finanziario.

In ogni caso, seppur di difficile realizzazione, in linea teorica l'area a rischio di configurabilità dei delitti di cui agli artt. **453- 454- 455- 457-459-460-461-464 c.p.** è quella della tesoreria.

L'attività tipica di tale area è comunque strutturata attraverso un sistema di deleghe e la definizione dei singoli processi tali da garantire un controllo preventivo di corretto adeguamento alla procedura autorizzativa e di evitare il configurarsi delle ipotesi delittuose in esame.

In linea generale, è espressamente vietato agli organi societari ed ai dipendenti della Società di:

- Porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;
- Utilizzare stabilmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente sezione.

In particolare, è fatto obbligo agli organi societari ed ai dipendenti di conformarsi alle seguenti procedure:

a) Procedure richiamate nel modulo G del Modello Emak:

1. **Procedura riciclaggio;**
2. **Procedura impiego di denaro di provenienza illecita;**

b) altre procedure:

3. **Procedura Tesoreria**

\* \* \*

In merito alle fattispecie criminose di cui agli **artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p.**, come richiamate nel novellato **art. 25-bis D.Lgs. 231/2001**, si ritiene che le aree di maggiore rischio siano individuate come segue:

- Area ricerca e sviluppo nuovo prodotto
- Area marketing
- Area produzione

- Area acquisti
- Area vendite

In linea generale, è espressamente vietato agli organi societari ed ai dipendenti delle suddette aree di:

- Gestire lo sviluppo di un nuovo prodotto in violazione delle norme in esame, ponendo quindi in essere o dando causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;
- Omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame.

In particolare, è fatto obbligo agli organi societari ed ai dipendenti di conformarsi alla seguente

### **1. Procedura Gestione Progetto di Sviluppo di un Nuovo Prodotto**

Tale procedura prevede, in sintesi, l'obbligo delle singole aree coinvolte di:

#### ***I. Fase 1: Analisi strategica di gamma***

##### Area ricerca e sviluppo nuovo prodotto

- Effettuare una ricerca macro di mercato relativa alle tecnologie esistenti relativamente la nuova idea di prodotto

#### ***II. Fase 2: Definizione del Progetto e del concetto di Prodotto***

##### Area ricerca e sviluppo nuovo prodotto

- Sviluppare il concetto di nuovo prodotto, anche attraverso un'obbligatoria preventiva ricerca di mercato per definire il PRS del prodotto;
- Formalizzare un idoneo contratto di consulenza al fine di effettuare preventive indagini sull'esistenza di tutela industriale rispetto al nuovo prodotto da produrre e commercializzare;
- Formalizzare le analisi rilasciate dai consulenti e la ricezione di tali analisi da parte della Direzione Generale/Comitato del Prodotto;
- Formalizzare l'autorizzazione o il diniego di autorizzazione rilasciato dalla Direzione Generale/Comitato del Prodotto al Responsabile ricerca e sviluppo nuovo prodotto a procedere con il nuovo prodotto in seguito alla valutazione dell'analisi del consulente brevettuale;
- Impedire la prosecuzione della Fase 2 del progetto nuovo prodotto anteriormente al ricevimento dell'autorizzazione da parte della Direzione Generale/Comitato del Prodotto.

#### ***III. Fase 3: Industrializzazione e serie***

##### Area Marketing

- Per l'ideazione del marchio/denominazione del nuovo prodotto, in caso di marchio o

denominazione diversa dall'attribuzione di sigle standard, effettuare un'analisi di mercato interna all'azienda attraverso *screening* dei *competitors* maggiormente rappresentativi + un'analisi sulla tutela industriale del marchio/denominazione mediante conferimento di idoneo incarico a consulente esterno;

- Formalizzare i risultati di entrambe le analisi e la condivisione delle stesse da parte del Comitato del Prodotto;
- Formalizzare l'autorizzazione o il diniego di autorizzazione rilasciato dal Comitato del Prodotto sul marchio/denominazione del nuovo prodotto;
- Per l'ideazione del materiale pubblicitario del nuovo prodotto, effettuare un'analisi di mercato, attraverso *screening* del materiale pubblicitario utilizzato dai *competitors* maggiormente rappresentativi nei mercati di azione di Emak;
- Apporre sempre nel materiale pubblicitario la sigla del prodotto vicino al marchio della società;
- Evitare nel packaging la stampigliatura della sigla del nuovo prodotto, prevedendo solo l'apposizione del marchio societario.
- Per nuovi prodotti complessi con ideazione di nuovi marchi, formalizzare un idoneo contratto di servizio con l'agenzia pubblicitaria con clausola di garanzia della mancata violazione da parte del fornitore delle fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;
- Formalizzare il controllo del menabò della brochure nuovo prodotto da parte dell'addetto all'Ufficio Marketing con l'analisi del materiale pubblicitario dei *competitors* effettuata dallo stesso ufficio;
- Formalizzare l'autorizzazione della brochure da parte del Responsabile Ufficio Marketing;
- Indicare nel volantino di promozione nuovo prodotto e nel catalogo clausola di salvaguardia di modifica delle specifiche tecniche.

#### Area Acquisti

- Formalizzare nei contratti con i fornitori la clausola di garanzia della mancata violazione da parte del fornitore delle fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione, cioè formalizzare nei contratti con i fornitori la clausola di garanzia della mancata violazione di diritti di terzi di tutela industriale e la conseguente manleva della ditta fornitrice in caso di violazione;

#### **IV. Chiusura progetto**

#### Area Vendita e Filiali

- Formalizzare la trasmissione alle Filiali del materiale pubblicitario (volantino e catalogo) relativo al nuovo prodotto con avvertimento della temporaneità del medesimo e della necessità di sostituzione con materiale definitivo non appena aggiornato dalla Società;
- Formalizzare il preventivo controllo da parte della Società del materiale pubblicitario



ideato dalla filiale in ossequio al *Corporate Identity Book*.

- Formalizzare l'approvazione della Società del materiale pubblicitario ideato dalla filiale e/o dai rivenditori.

Oltre alla procedura sopra menzionata relativa all'ideazione di un nuovo prodotto, è fatto obbligo agli organi societari ed ai dipendenti di conformarsi altresì alla

## **2. Procedura ideazione e diffusione materiale pubblicitario**

nella quale è previsto in particolare l'obbligo per l'Area Marketing di:

- Effettuare un'analisi di mercato, attraverso *screening* del materiale pubblicitario dei *competitors* maggiormente rappresentativi nei mercati di azione di Emak, in ordine al materiale pubblicitario da ideare;
- Sulla base dei risultati dello *screening*, conferire incarico a consulenti per verificare l'esistenza di tutele industriali su marchi o segni utilizzati;
- Formalizzare l'esito di tali ricerche e la conseguente approvazione della bozza definitiva del materiale pubblicitario da parte del Responsabile dell'Ufficio;
- Controllare annualmente i cataloghi ed il materiale pubblicitario utilizzato dalle filiali;
- Formalizzare tale controllo ed i relativi risultati.

\* \* \*

In merito alle fattispecie delittuose di cui all'**art. 25-bis.1** del D.Lgs. 231/2001, vale a dire le fattispecie di cui agli **artt. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio); 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali), 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)**, si ritiene che

- relativamente alle ipotesi di cui agli artt. 516 c.p. e 517-quater c.p., non sussista alcun rischio stante la diversità dell'attività di Emak;
- relativamente alle altre ipotesi delittuose, le procedure indicate ed analizzate più sopra in merito ai reati previsti dagli artt. 473-474 c.p. come richiamati dall'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 siano tutelanti l'azienda anche contro i rischi di cui all'art. 25-bis. 1 D.Lgs 231/2001.